

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
PRIMA SEZIONE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:

BANCA

RICORRENTE

contro

EREDI

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni il procuratore di parte attrice/ricorrente si riportava alle scritture finali depositate telematicamente ed insisteva nella richiesta d'accoglimento della domanda.

Il procuratore di parte attrice/ricorrente concludeva chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità dei beni descritti nel ricorso introduttivo, per le quote ed i diritti indicati, da parte dei Sig.ri EREDI per successione in morte di DE CUIUS, Den. Succ. n. omissis presentata all'ufficio del registro di Fano l'11.02.2004, trascritta il 10.04.2004 al n. omissis, e per successione e morte di DE CUIUS, Den. Succ. n. omissis presentata all'ufficio del registro di Fano il 29.03.2010, trascritta il 30.04.2010 al n. omissis, successione rettificata con denuncia n. omissis trascritta il 24 maggio 2010 al n. omissis, R. part., con le quali, l'esecutato EREDE ed i comproprietari EREDI ereditavano le quote da successione legittima e per l'effetto ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di omissis di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero da qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da considerarsi a carico dei resistenti e comunque in prededuzione nella esecuzione immobiliare predetta.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto

La BANCA con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Pesaro, notificato al convenuto/resistente Sig. EREDE, unitamente a decreto di fissazione udienza ex art. 702 bis c.p.c., ha premesso che:

- La BANCA è creditrice della somma di €. 185.745,89 oltre agli interessi dalle singole scadenze al tasso contrattuale pattuito e comunque nei limiti di legge fino al saldo, nei confronti dei signori EREDI, come da Atto di Precetto notificato ai debitori in data 11.09.2014 in forza e virtù di Contratto Unico di Mutuo Fondiario ai sensi della normativa di cui agli artt. 38 e ss. del D.Lgs. 385/1993, stipulato a rogito dalla Dott.ssa omissis, in data 17.09.2007, Rep. omissis, registrato a omissis il 21.09.2007 e spedito in formula esecutiva in data 08.10.2007;

- BANCA è creditrice del Sig. EREDE delle ulteriori somme di €. 5.989,00 ed €. 44.088,00, oltre interessi e spese;

- con pignoramento notificato in data 16/10/2014 e trascritto in data 10/11/2014 veniva intrapresa esecuzione immobiliare sui seguenti immobili:

1) per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno EREDI: porzioni di fabbricato urbano in Comune di omissis, censite in catasto fabbricati al foglio 84 con i mappali:

- 360 sub. omissis, rendita catastale euro 260,29;
- 360 sub. omissis, rendita catastale euro 260,29;
- 360 sub. Omissis, rendita catastale euro 58,10;

2) per la quota di $\frac{1}{6}$ di EREDE:

- Immobile sito in Comune di omissis, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio omissis;
- Immobile sito in Comune di omissis, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio omissis;
- Immobile sito in Comune di omissis, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio omissis;
- Immobile sito in Comune di omissis, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio omissis;
- Immobile sito in Comune di omissis, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio omissis;
- Immobile sito in Comune di omissis, distinto al Catasto dei Fabbricati al Foglio omissis;

3) per la quota di $\frac{1}{6}$ di EREDE:

- Terreno sito in comune di omissis, distinto al Catasto dei Terreni al Foglio omissis;
- il bene di cui al punto 2) è pervenuto in capo al Sig. EREDE in virtù di successione legittima in morte a DE CUIUS, i cui chiamati all'eredità erano: per la quota di $\frac{3}{18}$ la coniuge, DE CUIUS, e per la quota di $\frac{2}{18}$ ciascuno i figli, i Sigg.ri EREDI;
- il bene di cui al punto n. 3 è pervenuto in virtù di successione legittima in morte a DE CUIUS di EREDI;
- non risultano essere trascritte le accettazioni delle predette eredità dei defunti, essendo venuta meno la continuità delle trascrizioni, così come dettato dall'art. 2650 c.c.;
- che i medesimi beni sono stati poi pignorati dalla Banca istante senza che il debitore sollevasse alcuna obiezione o opposizione a riguardo, circa la proprietà dei beni colpiti;
- che EREDE è residente negli immobili avuti in successione.

Pertanto, la BANCA, in data 05/08/2015, notificava il suesposto ricorso con lo scopo di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione dell'eredità in capo agli EREDI, con provvedimento da trascrivere ai sensi e per gli effetti degli artt. 2648, 2643 e 2650 c.c., al fine di consentire il regolare realizzo della procedura espropriativa intrapresa da BANCA.

Il convenuto, EREDE, non compariva, ed il giudizio proseguiva in contumacia dello stesso.

La causa è stata introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la richiesta di trascrizione di avvenuta accettazione tacita di eredità dei Sigg.ri DE CUIUS da parte dei figli EREDI. Successivamente, con ordinanza del 23.08.2016, il Dott. omissis, rilevato che parte attrice non aveva fornito alcuna prova in merito all'accettazione tacita dell'eredità, limitandosi a dedurre che EREDE sarebbe stato residente negli immobili avuti in successione e che lo stesso debitore esecutato non avrebbe sollevato contestazioni circa la proprietà dei beni, a nulla valendo sul piano probatorio la contumacia dei convenuti, disponeva la prosecuzione del processo nei modi ordinari, e fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il 23.03.2017.

All'udienza del 13.07.2017, previa richiesta del procuratore di parte attrice, il G.I. per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies, l'udienza del 21.09.2017 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note riepilogative.

Sentenza, Tribunale di Pesaro, Giudice Flavia Mazzini, n. 95 del 18 gennaio 2018

Durante quest'ultima udienza la Dott.ssa Mazzini preso atto delle richieste attoree tratteneva la causa in decisione, anziché ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (dimezzati) per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

In diritto

Oggetto della domanda attorea è l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità dei beni pignorati da parte attrice nei confronti dei comproprietari EREDI e del convenuto - comproprietario EREDE al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni, come disposto dall'art. 2650 c.c., e consentire il regolare realizzo della procedura immobiliare intrapresa.

Orbene, si rammenta la norma di cui all'art. 476 c.c., la quale prevede testualmente che *"l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede"*.

Tale volontà non sembra poter essere desunta unicamente dalla trascrizione della dichiarazione di successione, la quale ha finalità esclusivamente fiscali ex art. 5, 2° comma, D.Lgs. 347/1990, né dalla voltura catastale, la quale, in virtù del combinato disposto degli artt. 28 del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta delle successioni e donazioni) ed art. 3, 2° comma, del D.P.R. 650/1972 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale), deve essere eseguita entro trenta giorni dalla denuncia di successione, pena una sanzione pecuniaria.

Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto agli oneri probatori su di essa incumbenti limitandosi a fornire quale corredo documentale dell'avanzata pretesa il solo certificato ex art. 567, 2° comma, c.p.c. dal quale si evince unicamente che gli immobili ereditati de quo risultano intestati all'odierno convenuto per eseguita voltura e trascrizione della dichiarazione di successione.

Non risulta, altresì, provato l'asserito possesso del convenuto, Sig. EREDE, sui predetti immobili, né qualsiasi altro atto idoneo a far desumere con certezza l'accettazione tacita dell'eredità in questione da parte del Sig. EREDE.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da BANCA con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la richiesta di trascrizione di avvenuta accettazione tacita di eredità, nei confronti del Sig. EREDE, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla in punto di spese processuali.

Pesaro, 18 gennaio 2018

Il Giudice
dott. Flavia Mazzini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*